

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUCINELLI e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1972

Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'Avvocatura dello Stato è sicuramente uno degli istituti che necessitano di una radicale riforma che ne modifichi l'ordinamento e la struttura. Tale necessità è stata avvertita nel corso della precedente legislatura da diversi settori del Parlamento con iniziative che lo scioglimento anticipato delle Camere non ha consentito di portare a compimento; ma che non mancheranno di essere riproposte. Naturalmente il definitivo assetto dell'Avvocatura dello Stato pone problemi di una certa complessità, la cui soluzione potrà richiedere un approfondito esame e quindi comportare tempi non brevi.

Di qui la esigenza di provvedere *medio tempore* ad affrontare e risolvere con assoluta tempestività certe situazioni che si sono sensibilmente aggravate nel corso di questi ultimi anni e che pongono in crisi l'istituto, come è stato rilevato anche nella consueta

relazione dell'Avvocato generale dello Stato al Presidente del Consiglio dei ministri.

Si tratta essenzialmente di sciogliere due nodi: *a)* l'assoluta insufficienza dell'organico degli avvocati dello Stato; *b)* le disfunzioni derivanti dall'attuale meccanismo che regola le attribuzioni delle diverse qualifiche.

Risolvere questi due nodi non significa pregiudicare le definitive scelte del nuovo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, ma solo introdurre nel sistema vigente quei correttivi necessari ad assicurare il migliore funzionamento dell'Istituto.

Sul primo punto, basterà rilevare che l'attuale ruolo organico degli avvocati e dei procuratori dello Stato — fissato in 216 unità per gli avvocati ed in 60 unità per i procuratori — è rimasto sostanzialmente nei limiti dell'organico in vigore nel lontano 1930, mentre il numero dei soli affari contenziosi nuovi nel 1971 si è più che

raddoppiato rispetto a quella data. Nell'ultimo quinquennio (1967-71) l'incremento di lavoro è stato del 20 per cento rispetto al quinquennio precedente. Di qui l'estrema urgenza di provvedere ad un adeguamento dei ruoli organici alle attuali necessità. Va, inoltre, ricordato che attualmente tutti i posti di sostituto avvocato disponibili sono esauriti, sicchè i giovani procuratori che aspirano a passare — per concorso per esami — nel ruolo degli avvocati, trovano la strada bloccata e sono costretti a cercare altro impiego, disertando il ruolo dei procuratori dello Stato.

La nuova tabella proposta comporta: a) un aumento di posti di sostituto avvocato generale e di vice avvocato dello Stato; b) un aumento di posti di sostituto avvocato; c) una riduzione di dieci posti nelle qualifiche di procuratore, considerato che la esperienza degli anni trascorsi ha dimostrato che i posti disponibili in tale qualifica sono superiori alle effettive necessità.

L'altra esigenza è quella di adeguare alcune norme dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato alle disposizioni che regolano la carriera dei magistrati ordinari e amministrativi.

È noto che le funzioni dell'Avvocatura dello Stato sono strettamente connesse con quelle della magistratura ordinaria ed amministrativa, tanto che gli avvocati dello Stato sono per legge e con disposizione di carattere generale (articolo 23 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611) equiparati nelle qualifiche ai magistrati dell'ordine giudiziario in conformità della tabella allegata allo stesso testo unico. Tale equiparazione riguarda non solo il trattamento economico, ma anche le qualifiche e la carriera. Di qui la necessità di riconsiderare l'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato nel più ampio quadro dell'ordinamento attuato o in corso di attuazione per i magistrati ordinari e amministrativi.

Il presente disegno di legge ricalca le linee del disegno di legge concernente nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione nel testo approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato nel corso della V Legislatura e si ispira

agli stessi principi informativi. Attualmente il passaggio alla qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato avviene a ruolo chiuso e secondo uno scrutinio effettuato essenzialmente sulla base dei lavori defensionali e consultivi appositamente prodotti, sistema che nell'ambito della magistratura non ha dato buona prova.

Con la riforma che si intende attuare i criteri selettivi, invece, sono notevolmente modificati, prevedendo come condizione e presupposto per l'attribuzione della qualifica di sostituto avvocato generale non solo il compimento dei sette anni nella qualifica di vice avvocato dello Stato, ma una valutazione effettuata con riferimento ai precedenti relativi al servizio prestato dall'avvocato dello Stato nelle diverse qualifiche, alla sua capacità tecnico-professionale ed alla diligenza dimostrata nell'espletamento di dette funzioni. Tale valutazione non solo deve essere motivata ma comunicata all'interessato che può controdedurre ad essa. Si tratta com'è chiaro, di un combinato disposto che assicura un giudizio globale, ancorchè non comparativo, sulla personalità completa dell'avvocato dello Stato e garantisce una scelta più rispondente alle funzioni professionali degli avvocati dello Stato. Un'apposita previsione legislativa contempla la destinazione dei vice avvocati dello Stato nominati sostituti avvocati generali.

All'onere finanziario potrà provvedersi con lo stanziamento di lire 250.000.000 iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (elenco n. 5) per il corrente esercizio.

Tale stanziamento si ritiene sufficiente, atteso che la decorrenza del provvedimento viene fissata al 1° luglio 1972 e che i nuovi posti e quelli che risultano stabiliti nel ruolo organico alla qualifica iniziale potranno essere coperti, dati i tempi tecnici e di espletamento dei concorsi, in non meno di tre esercizi finanziari.

Onorevoli senatori, le linee riformatrici esposte innanzi rispondono alle effettive e concrete esigenze funzionali e preludono ad una fase di assestamento largamente avvertita dagli organi associativi di categoria,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in vista dell'obiettivo finale che è rappresentato dalla riforma organica dell'Avvocatura dello Stato. Questa legge quindi non solo non pregiudica come si è detto i principi cui la riforma dovrà ispirarsi per adeguarsi ai principi dell'ordinamento democratico, ma conferma e consolida una linea di tendenza, già manifestata dal legislatore per i magistrati ordinari ed amministrativi (vedi legge 25 luglio 1966, n. 570; legge 13 ottobre 1969, n. 691). Essa, quindi, costituisce anche un adeguamento per l'Avvoca-

tura dello Stato rispetto alle Magistrature amministrative (Consiglio di Stato e Corte dei conti) ed alla Magistratura ordinaria per cui sono state presentate proposte analoghe a quella in esame.

Si confida, pertanto, che l'iniziativa sia favorevolmente accolta in modo da porre l'Avvocatura dello Stato in condizioni di far fronte agli aumentati impegni con la efficienza di sempre e gli avvocati dello Stato in grado di poter attendere con assoluta serenità ai delicati compiti loro affidati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Ruolo organico degli avvocati  
e dei procuratori dello Stato)*

Il ruolo organico degli avvocati e dei procuratori dello Stato, di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519 e dalla legge 14 novembre 1962, n. 1609, è stabilito, a decorrere dal 1° luglio 1972, in conformità della tabella allegata alla presente legge.

## Art. 2.

*(Attribuzione della qualifica  
di sostituto avvocato generale)*

Le promozioni dalla qualifica di vice avvocato dello Stato a quella di sostituto avvocato generale dello Stato avvengono esclusivamente in base alle norme che seguono, restando abrogata ogni contraria o diversa disposizione contenuta nell'articolo 28 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.

I vice avvocati dello Stato, compiuti sette anni dalla nomina a tale qualifica, sono sottoposti a valutazione ai fini della nomina a sostituto avvocato generale dello Stato.

Il Consiglio dei ministri, preso in esame il parere della Commissione permanente per il personale dell'Avvocatura dello Stato, propone la nomina al Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica procede alla nomina che produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il vice avvocato dello Stato ha compiuto l'anzianità di cui al primo comma.

## Art. 3.

*(Elementi di valutazioni  
e deduzioni dell'interessato)*

Il parere della Commissione permanente per il personale deve essere motivato e deve essere effettuato con riferimento ai precedenti relativi al servizio prestato nelle di-

verse qualifiche, alla capacità tecnico-professionale, alla laboriosità ed alla diligenza dimostrate dall'avvocato dello Stato nello svolgimento dei suoi compiti defensionali e consultivi.

Il parere della Commissione è comunicato integralmente all'interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri a cura dell'Avvocato generale dello Stato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il vice avvocato dello Stato può presentare deduzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

*(Nuova valutazione)*

I vice avvocati dello Stato che non siano stati valutati favorevolmente sono sottoposti a nuova valutazione dopo un triennio.

La nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

Art. 5.

*(Destinazione dei sostituti avvocati generali)*

Gli avvocati dello Stato promossi a norma degli articoli precedenti che prestano servizio presso le Avvocature distrettuali dello Stato continuano ad esercitare nella stessa sede le funzioni precedenti fino a quando non possano ottenere la direzione di un'Avvocatura distrettuale, ovvero, a domanda, la destinazione presso l'Avvocatura generale. I sostituti avvocati generali possono, a domanda, essere destinati presso le Avvocature distrettuali per attendere alle funzioni proprie di istituto e per coadiuvare l'avvocato distrettuale.

Art. 6.

*(Onere economico)*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250.000.000 annui, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1972, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA

*Avvocati dello Stato*

Qualifiche	Numero dei posti
—	—
Avvocato generale . . . . .	1
Vice avvocati generali . . . . .	9
Sostituti avvocati generali . . . . .	} 167
Vice avvocati . . . . .	
Sostituti avvocati . . . . .	83
	—
	260

*Procuratori dello Stato*

Qualifiche	Numero dei posti
—	—
Procuratori capi . . . . .	10
Procuratori . . . . .	10
Sostituti procuratori . . . . .	20
Procuratori aggiunti . . . . .	10
	—
	50